



Decreto Prot. n. del

Repertorio n.

Tit. ... Cl. ...

All. ...

Oggetto: procedura per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, a seguito delle dimissioni dell'attuale Coordinatore Prof. Michele Cioffi.

IL DIRETTORE

- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo;
- VISTO** il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche;
- VISTO** il vigente Regolamento Elettorale di Ateneo;
- VISTO** il D. R. n. 1070 del 27/11/2015 con il quale a decorrere dall'a.a. 2014/2015 è stata istituita e attivata, tra l'altro, la scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, a seguito del quale si definisce l'afferenza del corso di studio al Dipartimento di Area Medica ex legge n. 240/2010 ed in particolare a questo Dipartimento;
- VISTO** che occorre procedere allo svolgimento delle procedure per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica, a seguito delle dimissioni dell'attuale Coordinatore Prof. Michele Cioffi, trasmesse con nota prot. n. 5985 del 16/01/2018;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Dipartimento del 6/02/2018, con la quale sono state accettate le dimissioni del prof. Michele Cioffi da Direttore / Coordinatore della Scuola;
- VISTO** l'art. 26 co. 4 dello Statuto di Ateneo che prevede che sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore ed il Consiglio della Scuola;
- VISTO** l'art. 26 co. 6 dello Statuto di Ateneo che recita: "Il Direttore (...) è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalità di elezione del direttore della Scuola di Specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale";
- VISTO** l'art. 26 co. 7 dello Statuto di Ateneo che prevede: "il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal regolamento elettorale. Possono essere invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio della Scuola i docenti a contratto, senza diritto di voto e senza concorrere alla formazione del numero legale";
- VISTO** l'art. 3 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche che, nella sezione "Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione", prevede: "Ai sensi dell'art. 4 del D. I. n. 68/2015, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa";
- VISTO** l'art. 3 del vigente delle Scuole di Specializzazione Medica che, nella sezione "Direttore/Coordinatore della Scuola di Specializzazione", e nello specifico nella parte relativa a "elezione e nomina", stabilisce: "Il Direttore è eletto dal corpo

1/7

docente del Consiglio della Scuola di Specializzazione secondo i criteri e le modalità definiti nel Regolamento Elettorale. Sono eleggibili i Professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Il Direttore rimane in carica per 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non si può essere Direttore di più di una Scuola di Specializzazione. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore e Direttore di Dipartimento Universitario”;

VISTO l'art. 3 del vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica che, nella sezione “Consiglio della Scuola di Specializzazione”, stabilisce: “Il Consiglio della Scuola è costituito dai docenti della Scuola di Specializzazione. Nel Consiglio della Scuola è garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.I. n. 68/2015, nonché di una rappresentanza degli specializzandi per ogni anno della Scuola. (.....) . La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva non inficia la valida costituzione dell'organo. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo del settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola di Specializzazione (....)”;

VISTO l'art. 93 co. 2 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede: “sono eleggibili i professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione”;

VISTO l'art. 94 co. 4 del citato Regolamento Elettorale il quale stabilisce: “il corpo elettorale è costituito dai componenti del consiglio aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione”;

VISTO l'art. 95 co. 1 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che il Direttore del Dipartimento presso il quale la Scuola di Specializzazione ha sede amministrativa dispone la convocazione del corpo elettorale per procedere all'elezione del direttore della scuola di specializzazione per il successivo triennio costituendo contestualmente il seggio elettorale composto dallo stesso Direttore del Dipartimento e da altri due componenti individuati tra il personale docente e ricercatore della medesima Scuola;

VISTO l'art. 95 co. 2 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che, in caso di dimissioni del Direttore/Coordinatore o di anticipata cessazione dalla carica della Scuola di Specializzazione, la convocazione del corpo elettorale è disposta entro 15 gg dalla accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione della carica per altre cause;

VISTO l'art. 95 co. 3 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che la commissione elettorale è composta dal Direttore del Dipartimento che la presiede e da due membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 95 co. 4 del suindicato Regolamento Elettorale che sancisce che il Direttore del Dipartimento nel provvedimento di indizione delle elezioni provvede, in particolare, a:

- a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;
- b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
- c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;
- d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;
- e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;

- f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione, l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima;
- VISTO** il decreto n. 67 del 01/03/2018 di indizione elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica;
- VISTA** la nota pos UAG prot.n. 39667 del 02/03/2018, in cui si rileva che nel decreto di indizione non è indicata la nomina dell'Ufficio Competente e del Gestore tecnico dell'elezione di cui all'art. 95 - co. 4 - lett. a) del vigente Regolamento Elettorale, elemento essenziale e propedeutico all'attivazione di una regolare procedura di voto elettronico;
- VISTE** la nota Prot. n. 41705 del 06/03/2018 e la nota prot. n. 42265 del 07/03/2018 pos. USSI, con la quale il predetto ufficio riscontra fornendo il nominativo del suddetto referente tecnico;
- CONSIDERATO** di dover pertanto porre in essere gli adempimenti necessari per assicurare la conformità della predetta procedura elettorale alle disposizioni elettorali vigenti,

DECRETA

Per i motivi citati in premessa

Art. 1 – Indizione (integrato)

Sono indette, in prima convocazione, per il giorno **16 marzo 2018** le elezioni per la designazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica afferente al Dipartimento Biochimica, Biofisica e Patologia Generale.

(integrazione ai sensi dell'art. 3 del R. E. D. R. n. 526/2017)

Individuazione Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è il Dott. Ferdinando Montecuolo.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

Ad ogni elettore saranno fornite le credenziali per l'accesso al sistema elettronico di voto, unitamente alle istruzioni sulle modalità di espressione del voto.

L'Ufficio competente per l'elezione di cui al presente decreto è la Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Medicina di Precisione, con sede in Via L. de Crecchio, 7 - 80138 Napoli - Complesso S. Andrea delle Dame.

Art. 2 - Svolgimento e orario delle votazioni

Le votazioni avranno luogo:

Prima convocazione il giorno 16 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

Eventuale seconda convocazione il giorno 23 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

Eventuale terza convocazione il giorno 30 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

Eventuale quarta convocazione il giorno 6 aprile 2018 dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

presso la Sala Riunioni (ex Biblioteca) del Dipartimento Biochimica, Biofisica e Patologia Generale con sede in Via L. De Crecchio n. 7 - Napoli.

Art. 3 - Costituzione seggio elettorale

Ai fini dell'espletamento delle elezioni per la designazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Specializzazione di Patologia Clinica e Biochimica Clinica afferente al

Dipartimento Biochimica, Biofisica e Patologia Generale, il seggio, composto da personale docente e ricercatore della medesima Scuola, è così costituito:

- | | |
|---------------------------|--|
| - Prof. Antimo Migliaccio | Presidente (Direttore del Dipartimento) |
| - Prof. Michele Cioffi | Componente (docente di I° fascia) |
| - Prof. Alfonso Giovane | Componente (docente di II° fascia) |
| - Prof. Annamaria Spina | Componente Supplente (docente di II° fascia) |

Art. 4 - Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del consiglio aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo saranno predisposti dall'Ufficio competente per l'elezione di cui al precedente art. 2 e saranno pubblicati, contestualmente al presente provvedimento, sul sito Internet del dipartimento.

(modificato ai sensi dell'art.4 co. 2 R.E. D.R. 526/2017)

~~Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo (art. 95 c. 4 lett. b del Regolamento Elettorale) sono predisposti, su richiesta del Direttore del Dipartimento, dalla Segreteria Didattica del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale.~~

~~Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono messi a disposizione di chi ha interesse presso l'Area Didattica del Dipartimento e pubblicati in allegato al presente provvedimento di indizione all'Albo del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale cui afferisce la Scuola di Specializzazione di Patologia Clinica e Biochimica Clinica ed in tempi congrui sul sito web di Ateneo.~~

~~Gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo esclusi dagli elenchi possono proporre ricorso redatto in forma scritta al Direttore del Dipartimento entro 1 giorno dalla data della pubblicazione.~~

~~La decisione, presa entro il giorno successivo, deve prevedere, se necessario, le conseguenti modifiche dei citati elenchi. Di esse è data notizia mediante pubblicazione all'Albo del Dipartimento ed in tempi congrui sul sito web di Ateneo.~~

Eventuali errori od omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo andranno segnalati, entro tre giorni allo stesso Ufficio competente, che procederà a pubblicare le eventuali modifiche entro cinque giorni dalla segnalazione.

Gli elenchi definitivi saranno trasmessi immediatamente al gestore tecnico dell'elezione di cui al precedente art. 2, per gli adempimenti di competenza.

Art. 5 - Candidature individuali

Fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto all'elettorato passivo è possibile presentare formale candidatura presso l'Area Didattica del Dipartimento secondo le modalità e termini previsti dal seguente art.6 del presente provvedimento di indizione.

Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature individuali

Il candidato che intende presentare formale candidatura deve compilare l'apposito modello di candidatura (MOD. 1) allegato al presente provvedimento di indizione indicando il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e ruolo. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento. La firma in calce alla dichiarazione individuale di candidatura deve essere autenticata dal personale tecnico amministrativo dell'amministrazione appositamente incaricato.

La modulistica di cui sopra sarà in distribuzione presso l'Area Didattica del Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale anzidetto.

Art. 7 - Termini di presentazione delle candidature individuali

Le dichiarazioni di candidatura (Mod. 1) devono essere presentate all'Area Didattica del Dipartimento di Medicina di Precisione (già Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale) sita al terzo piano in via L. De Crecchio n. 7 nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 a partire dal terzo giorno successivo alla data di emanazione del bando e fino al sesto giorno successivo alla medesima data.

Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura nei termini di cui sopra fa fede l'ora che la struttura accettante appone sulle candidature presentate.

Art. 8 - Fase di controllo

Nel giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature una commissione costituita da componenti dell'Area Didattica del Dipartimento procede alla verifica delle stesse.

Esaurita la fase del controllo, la commissione deposita agli atti il relativo verbale e provvede all'affissione delle candidature ammesse alla competizione elettorale all'albo di Dipartimento, sul sito internet del Dipartimento ed, in tempi congrui, sul sito web dell'Ateneo, delle candidature presentate.

Avverso errori od omissioni degli elenchi dei candidati, è ammesso ricorso, entro 24 ore dalla data di pubblicazione all'Area Didattica del Dipartimento che decide insindacabilmente entro le successive 24 ore dei giorni feriali.

Art. 9 – Operazioni di voto (modificato)

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art. 8 del R. E. Ogni elettore, per esercitare il diritto di voto, dovrà munirsi di un valido documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e risultare inserito nell'elenco dei votanti.

Ogni avente diritto può esprimere una sola preferenza.

(modifica ai sensi dell'art. 8 co. 3 R.E. D.R. 526/2017)

Il presidente o uno dei componenti del seggio fornisce all'elettore le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza. ~~L'elettore esprime il proprio voto apponendo, in modo non equivoco, un segno nell'apposita casella predisposta a fianco al nominativo prestampato del candidato o indicando nell'apposito spazio il nome e cognome dell'eligendo che non ha presentato formale candidatura.~~

Ai sensi dell'art. 8 co. 4, R.E. D.R. 526/2017 l'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio. Al comma 5, il R. E. stabilisce che l'espressione di voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore liberamente scelto purché iscritto negli elenchi elettorali del seggio di appartenenza dell'elettore.

Nei giorni di votazione, gli elenchi degli aventi diritto al voto e degli eleggibili sono a disposizione degli elettori presso il seggio elettorale.

Art. 10 - Votazione e Validità delle elezioni

L'art. 96 co 1 del Regolamento Elettorale recita: *“Nelle prime tre votazioni il direttore della scuola di specializzazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata*

elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti”.

L'art. 96 co 2. del Regolamento Elettorale stabilisce: *“In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica”.*

L'art. 96 co 3 del Regolamento Elettorale recita: *“La votazione è valida se vi avrà preso parte almeno la metà degli aventi diritto al voto”.* Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del Consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque il diritto di voto.”

(eliminato ai sensi dell'art. 97 co. 3 R.E. D.R. 526/2017)

Art. 11 – Operazioni di riscontro e scrutinio

~~Concluse le operazioni di voto, il Direttore del Dipartimento, in qualità di Presidente, dichiara chiusa la votazione, e sigilla le urne. Il Presidente medesimo provvede, poi, alle operazioni di riscontro per le quali si rinvia all' art. 9 del R. E.~~

~~Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Delle stesse è redatto apposito verbale, in duplice copia, firmato da tutti i componenti del seggio. Inoltre al termine dello scrutinio, il Presidente invia tutto il materiale alla Segreteria del Dipartimento.~~

Art. 12 Proclamazione e nomina degli eletti

Ai sensi dell'art. 97 del. R. E.: *“Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Direttore del Dipartimento con provvedimento pubblicato all'Albo del Dipartimento e in tempi congrui sul sito di Ateneo e trasmesso al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina “.*

Art. 13

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento Elettorale.

Art. 14

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo del Dipartimento e sul sito web del Dipartimento.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antimo Migliaccio

